



Prot. n. 1591/C14

Bastia Umbra, 28/02/2019

Al Sito Web della Scuola
Amm.ne Trasparente - Bandi e Concorsi
Agli atti della Scuola

Oggetto: Determina per l'affidamento diretto del servizio di organizzazione dei viaggi di istruzione - Anno Scolastico 2018/19 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. contrattuale inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa)
CIG = ZE9271AF4F

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO Il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019 (PTOF);

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto su determinazione di criteri e limiti per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture contenuta nel verbale n. 3 del 17/12/2018;

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il





VISTO

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici

VISTE

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

VISTO

l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

TENUTO CONTO

di quanto previsto nella seduta del 17 dicembre 2018 del Consiglio d'Istituto con la quale è stato previsto che per gli affidamenti di importo superiore a 10.000 euro ed inferiori a 40.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, in attuazione dell'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;

VISTO

l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;





VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

RITENUTO

che la DS Prof.ssa Stefania Finauro dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO

l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

DATO ATTO

della necessità di affidare il servizio di organizzazione dei viaggi di istruzione per l'anno scolastico 2018/19, avente le seguenti caratteristiche

- Viaggio di istruzione a Napoli-Capri- Pompei 15-17 maggio 2019
- Viaggio di istruzione Trieste-Lubiana-Aquileia 9-11 maggio 2019
- Viaggio di istruzione Genova-Camogli-Portofino 4-6 aprile 2019
- Viaggio di istruzione Trento-Rovereto 15-17 maggio 2019

**CONSIDERATO
DATO ATTO**

che l'affidamento in oggetto è finalizzato all'ampliamento dell'Offerta Formativa; della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio;

PRESO ATTO

che la spesa complessiva per il servizio in parola, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad un importo massimo pari ad € 33.265,50 (trentatremiladuecentosessantacinque/50);





DATO ATTO

che è stata svolta un'indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da n. 3 operatori economici, volto a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica, valutando in particolare l'affidabilità e l'esperienza dell'operatore relativamente all'organizzazione di viaggi di istruzione;

CONSIDERATO

che nel procedere agli inviti l'istituto ha invitato anche l'operatore risultato aggiudicatario nella precedente procedura, ossia la **TURISMO FRANCISCUS** tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale soprattutto relativamente alla cura di aspetti legati alla sicurezza del viaggio e della sistemazione degli alunni e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

ACQUISITI

i seguenti preventivi da parte dei n. 3 operatori interpellati:

Operatore	Nota prot.	Viaggio Napoli	Viaggio Genova	Viaggio Trieste	Viaggio Trento
FRANCISCUS	1499/C14	197,00	167,00	217,00	207,00
GRATO	1522/C14	170,00	172,00	184,50	195,50
GULLIS	1523/C14	198,00	---	220,00	202,00

CONSIDERATO

che il preventivo al miglior prezzo risulta essere quello dell'operatore

- Viaggio a Napoli - il miglior prezzo risulta quello dell'operatore Grato, ma tuttavia lo stesso offre la sistemazione in hotel 3 stelle e non 4 stelle come richiesto, pertanto il miglior prezzo, alle condizioni richieste, è offerto dall'operatore **FRANCISCUS**;
- Viaggio a Genova - il miglior prezzo è offerto dall'operatore **FRANCISCUS**;
- Viaggio a Trieste - il miglior prezzo è offerto dall'operatore **GRATO**, ma tuttavia lo stesso offre la sistemazione in hotel a Grado e non a Trieste come richiesto, pertanto il miglior prezzo, alle condizioni richieste, è offerto dall'operatore **FRANCISCUS**;
- Viaggio a Trento - il miglior prezzo è offerto dall'operatore **GRATO**.

RITENUTO

di affidare, sulla base di quanto sopra esposto, il servizio in parola ai seguenti operatori:

- Viaggio a Napoli - operatore **FRANCISCUS** - prezzo pro capite 197,00 euro;
- Viaggio a Genova - operatore **FRANCISCUS** - prezzo pro capite 167,00 euro;
- Viaggio a Trieste - operatore **FRANCISCUS** - prezzo pro capite 217,00 euro;
- Viaggio a Trento - operatore **GRATO** -- prezzo pro capite 195,50 euro;





- CONSIDERATO** che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi parabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
- CONSIDERATO** che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;
- VISTO** l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
- TENUTO CONTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG);

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto dei servizi agli operatori come sotto indicato:
 - Viaggio a Napoli - operatore FRANCISCUS - prezzo pro capite 197,00 euro;
 - Viaggio a Genova - operatore FRANCISCUS - prezzo pro capite 167,00 euro;
 - Viaggio a Trieste - operatore FRANCISCUS - prezzo pro capite 217,00 euro;
 - Viaggio a Trento - operatore GRATO - prezzo pro capite 195,50 euro;
- 2) di autorizzare la spesa complessiva € 33.265,50 (soggetta a parziale modifica in base al numero degli alunni ma comunque non superiore ai 40.000,00) da imputare sull'Attività A05.1 dell'esercizio finanziario 2019;
- 3) che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Stefania Finauro)

